



COMUNE DI SERGNANO
Provincia di Cremona

P.za IV Novembre n.8 CAP 26010 - P.I. 00172790198

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

**ATTIVITA' FUNEBRI
CIMITERIALI**

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 4 Presunzione di legittimazione
- Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 9 Riti religiosi
- Articolo 10 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 11 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 12 Elenco cimiteri
- Articolo 13 Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 14 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 15 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 16 Disposizioni generali
- Articolo 17 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 18 Inumazione
- Articolo 19 Cippo
- Articolo 20 Tumulazione
- Articolo 21 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 22 Esumazioni ordinarie
- Articolo 23 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 24 Esumazione straordinaria
- Articolo 25 Estumulazioni
- Articolo 26 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Articolo 27 Oggetti da recuperare

CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 28 Autorizzazione alla cremazione
- Articolo 29 Autorizzazione alla dispersione di ceneri
- Articolo 30 Consegna e affidamento delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 31 Orario
- Articolo 32 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 33 Divieti speciali
- Articolo 34 Riti funebri
- Articolo 35 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 36 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 37 Materiali ornamentali

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 38 Sepolture private
- Articolo 39 Durata delle concessioni
- Articolo 40 Modalità di concessione
- Articolo 41 Uso delle sepolture private
- Articolo 42 Manutenzione
- Articolo 43 Costruzione delle opere – Termini

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 44 Divisione, Subentri
- Articolo 45 Rinuncia della concessione a tempo determinato

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 46 Revoca

Articolo 47 Decadenza

Articolo 48 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 49 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 50 Accesso al cimitero

Articolo 51 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 52 Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 53 Recinzione aree – Materiali di scavo

Articolo 54 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 55 Orario di lavoro

Articolo 56 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 57 Vigilanza

Articolo 58 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 59 Illuminazione elettrica votiva

Articolo 60 Richiesta del servizio

Articolo 61 Durata dell'abbonamento

Articolo 62 Disposizioni economiche

Articolo 63 Esecuzione impianto

Articolo 64 Doveri dell'utente

Articolo 65 Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

Articolo 66 Reclami e segnalazioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67 Catasto cimiteriale e registrazioni

Articolo 68 Annotazioni in catasto cimiteriale

Articolo 69 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 70 Schedario dei defunti

Articolo 71 Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 73 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 74 Concessioni pregresse

Articolo 75 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 76 Sanzioni

Allegato "A" : Disciplina generale delle tariffe per i servizi funerari e cimiteriali

Allegato "B" : Elenco dei beni, servizi e prestazioni soggette a tariffa

Allegato "C" : Tariffe servizi e prestazioni eseguite da personale del Comune di Sergnano

Allegato "D" : Tariffe per concessioni cimiteriali – Tariffe luce votiva

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti regionali, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del Consiglio Comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria [e le attività funebri e cimiteriali] vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, [di attività funebri e cimiteriali] sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 3

Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo

utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3.- Pei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4 **Presunzione di legittimazione**

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1.- Sono **gratuiti** i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune;
- b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale o novantanovenale di rotazione per i resti mortali di defunti;
- c) l'estumulazione ordinaria, alla scadenza del contratto per i resti mortali dei defunti;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Sono a **pagamento**, secondo quanto stabilito dalle tariffe vigenti e riportate nella tabella allegata al presente regolamento, i seguenti servizi **eseguiti da ditta specializzata nel settore incaricata dal Comune di Sergnano**:

- a) l'esumazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
- b) l'estumulazione straordinaria richiesta dai parenti o dall'autorità giudiziaria;
- c) la tumulazione se effettuata da personale del Comune di Sergnano dietro richiesta scritta dei

- parenti del defunto;
- d) la chiusura del loculo/ossario se effettuata da personale del Comune di Sergnano dietro richiesta scritta dei parenti del defunto.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;

~~e) giorni di sospensione dell'attività funebre (domenica e festivi);~~

d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;

e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

f) luoghi per la sosta di auto-funebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

4.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 9 Riti religiosi

1.- Per la effettuazione dei riti religiosi trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2. - La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 10

Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.

Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia

ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Articolo 11

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 12

Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1)Cimitero del capoluogo – Via Binengo
- 2)Cimitero della frazione di Trezzolasco – Via Provinciale

2.- Si da atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari.

Articolo 13

Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio

1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 **e a quanto previsto dal Capo VII artt.27 e 28 del Regolamento Regionale n.6 del 09.11.2004.**

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 14 **Reparti speciali nel cimitero**

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si da atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 15 **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite:

- a) i cadaveri delle persone residenti nel territorio del Comune di Sergnano, qualunque sia il luogo di morte;
- b) i cadaveri delle persone nate nel territorio del Comune di Sergnano, qualunque sia il luogo di residenza e di morte;
- c) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Sergnano, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- d) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, durante la vita, la loro residenza;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- f) i nati morti e i prodotti del concepimento;
- g) i cadaveri delle persone nate, vissute e decedute fuori dal Comune ma aventi un parente di primo grado in linea retta o collaterale in esso residente;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

Nel caso di limitate disponibilità degli spazi cimiteriali sarà data la precedenza alle richieste seguendo l'ordine sopra riportato.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 16 Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nella tabella allegata al presente regolamento.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private e per gli eventuali cimiteri particolari presenti nel Comune, esclusi unicamente i cimiteri militari, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 17 – piano regolatore cimiteriale.

Articolo 17 Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel Comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale **e dell'ARPA competente per territorio**. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione decennale;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (tombe di famiglia con durata di concessione di 99 anni)
- c) aree per la costruzione di sepolture private (cappelle di famiglia con durata di concessione di 99 anni);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- f) cellette ossario / nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

6 - Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

7- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III —INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 18 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni (decennali) e private (novantanovenali):

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata non superiore a quella di 99 anni ed aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 19 Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba secondo le forme, le misure, il colore e i materiali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.

3.- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 20 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dai concessionari di aree o, anche, dal Comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculi) sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25
altezza: m. 0,70
larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

5.- Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art.16 del Regolamento Regionale del 09.11.2004 n.6: **nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza una o più cassette di resti mortali o urne cinerarie.**

Articolo 21

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del Comune.

2.- La concessione provvisoria è ammessa solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che abbiano sottoscritto il contratto di concessione di un'area cimiteriale allo scopo di costruirvi una cappella di famiglia: in tal caso la durata della sepoltura provvisoria è al massimo di 24 mesi dalla data di seppellimento;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di costruzione di tomba novantanovenne ed abbiano già sottoscritto il contratto di concessione dell'area cimiteriale: in tal caso la durata della sepoltura provvisoria è al massimo di 180 giorni dalla data di seppellimento.

Altri casi particolari potranno essere valutati opportunamente dalla Giunta Comunale.

3.- Il canone di utilizzo è quello riportato nella tabella allegata al presente regolamento.

4.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

6.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 22 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ovvero quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, [escludendo luglio e agosto].

3.- Spetta all'incaricato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del Responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

Articolo 23 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1.- Compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del Comune. Compete al Responsabile del servizio cimiteriale del Comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il Responsabile del servizio cimiteriale del Comune cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione e l'estumulazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ed estumulazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale almeno 3 mesi prima dell'inizio delle operazioni.

Articolo 24 Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le

esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da ottobre ad aprile).

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza di addetto del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria e quelle richieste dai parenti dei defunti si applicano le normali tariffe riportate nella tabella allegata al presente regolamento, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 25 **Estumulazioni**

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio cimiteriale del Comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dei loculi in scadenza nell'anno successivo. Con riferimento al numero di scadenze verrà determinato con l'Amministrazione Comunale se procedere alla estumulazioni o rimandarle con il prossimo turno di scadenze.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la

ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco per un periodo non superiore a 10 anni. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Articolo 26

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite a pagamento. Per il pagamento si applicano le normali tariffe previste nella tabella allegata al presente regolamento, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione o estumulazione straordinaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 27

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenissero oggetti preziosi o ricordi personali gli stessi saranno consegnati ai parenti presenti al momento dell'operazione.

2.- Qualora al momento dell'esumazione non ci sia la presenza di parenti o aventi diritto, gli oggetti eventualmente rinvenuti che non venissero reclamati, decorso il termine di un anno, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 28

Autorizzazione alla cremazione

1.- La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30.03.2001 n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta Regionale.

2.- Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del Comune di

residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3.- Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge n.130 del 2001 è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

4.- Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Articolo 29

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n.130/2001.

2.- Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 18.11.2003 n.22, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art.7, comma 2, della legge regionale 18.11.2003 n.22.

3.- Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4.- La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà delle dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, trascorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

6.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

Articolo 30

Consegna e affidamento delle ceneri

1.- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2.- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

3.- L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'art.7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi

prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8.- L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione della sepoltura privata.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 31

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i seguenti orari:

- dal 31 ottobre al 30 aprile dalle ore 7,00 alle ore 20,00
- dal 1° maggio al 30 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 21,00.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 32

Disciplina dell'ingresso

1.- L'accesso ai cimiteri da parte dei visitatori è consentito a piedi o, per i soli portatori di handicap, con mezzi necessari per lo spostamento.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

3.- Le imprese autorizzate allo svolgimento di lavori manutentivi o di nuova costruzione possono entrare con i mezzi necessari per lo svolgimento dei lavori previa richiesta scritta al competente ufficio comunale delle chiavi dei cancelli di ingresso.

Articolo 33

Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Giunta Comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 34 **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. ~~Le celebrazioni dei funerali possono essere programmate anche nei giorni festivi a condizione che venga effettuato il versamento della tariffa per le prestazioni straordinarie indicata nella tabella "Allegato C".~~

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Articolo 35 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture**

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe deve essere conforme per materiali e tipologia a quanto previsto dal piano regolatore dei cimiteri.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Articolo 36

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

5.- Gli ornamenti floreali, salvo quanto disposto dal comma successivo, possono essere collocati solo sulla lapide o sulla tomba di famiglia in concessione.

6.- E' consentito il posizionamento di ornamenti e fiori sui vialetti, all'interno delle cappelle comunali e nei passaggi fra le tombe di famiglia solo nei seguenti periodi:

- a) nei quindici giorni successivi il giorno della celebrazione del funerale;
- b) dal 25 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria provvederà alla rimozione degli ornamenti posizionati fuori dagli spazi consentiti.

Articolo 37

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- L'addetto del servizio di polizia mortuaria provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 38

Sepolture private

1.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività

(cappelle di famiglia).

3.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa di concessione riportata nella tabella allegata al presente regolamento cimiteriale

6.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria cui compete l'istruttoria dell'atto.

8.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (per le Tombe di Famiglia e per le Cappella di Famiglia);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 39 **Durata delle concessioni**

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle di famiglia);
- b) in 20 anni per gli ossari;
- c) in 40 anni per i cinerari;
- c) in 40 anni per i loculi.

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per 10 anni della concessione dei loculi, degli ossari e dei cinerari dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune, nonché, in ogni caso, la data di

scadenza.

5.- Per i loculi prenotati prima del decesso, al momento della tumulazione della salma, dovrà essere versata, da parte dei parenti o degli aventi titolo, una somma, stabilita nella tabella tariffe allegata al presente regolamento, che consente il prolungamento della concessione per gli anni necessari al raggiungimento di **almeno** 30 anni di tumulazione.

Articolo 40 **Modalità di concessione**

1.- La sepoltura nei **loculi** o negli **ossari/cinerari** può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossari;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

2.- L'assegnazione dei loculi avviene come di seguito riportato:

- ~~per i loculi compresi nel lotto "S" del Cimitero di Sergnano e lotti di successiva costruzione, l'assegnazione avviene in ordine progressivo con la possibilità, da parte dei parenti o degli aventi titolo, di scegliere i loculi di punta o di fascia;~~
- per i loculi liberi **negli altri lotti** del Cimitero di Sergnano l'assegnazione è libera e i parenti o gli aventi titolo possono scegliere la posizione preferita. **Per i loculi del lotto S, al fine di garantire uniformità, è fatto obbligo di mantenere la lastra di marmo esistente.**
- per i loculi del Cimitero di Trezzolasco l'assegnazione è libera e i parenti o gli aventi titolo possono scegliere la posizione preferita;
- ~~nei loculi dei cimiteri è possibile il ricongiungimento dei parenti dietro il pagamento della differenza della somma dovuta in base alle tariffe vigenti di cui alla tabella allegata rispetto a quanto già versato all'atto della concessione del primo loculo. Qualora la prima concessione fosse stata stipulata da più di 10 anni la tariffa del nuovo loculo sarà dovuta per intero. Qualora il loculo di nuova destinazione avesse un costo inferiore a quello di provenienza, nulla verrà rimborsato e la scadenza della concessione rimarrà quella originaria.~~
- è possibile, da parte di persone ancora in vita, richiedere la prenotazione di un solo loculo vicino ad uno occupato da un defunto, esclusivamente nel caso di decesso di parente più prossimo al richiedente. In tal caso si dovrà provvedere al pagamento dell'intera tariffa prevista per la concessione del loculo. Per il loculo prenotato si applicano le disposizioni di cui all'art.49 comma 5 del presente Regolamento Comunale.

3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia e cappelle di famiglia), è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5.- La lastra di marmo del loculo (**ad esclusione dei loculi presenti nel lotto S**) per il quale si stipula contratto di concessione cimiteriale dovrà essere realizzata e cura e spese del concessionario nel rispetto delle seguenti condizioni:

- materiale da utilizzare: bianco carrara cod. c-cd
- dimensioni: come da ingombro del loculo.

Articolo 41 **Uso delle sepolture private**

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 39 e 40, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario [fondatore del sepolcro] e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del fondatore del sepolcro [titolare della concessione] depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8.- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto [senza titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate].

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 42

Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari.

- 2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 43

Costruzione delle opere – Termini

- 1.- Le concessioni in uso di aree per le cappelle di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia edilizia ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 44

Divisione, Subentri

- 1.- Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.
- 2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 3.- La divisione, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso
- 4.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
- 5.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 30 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e del gestore del cimitero.
- 6.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari.
- 7.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 8.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno

uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

9.- Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

10.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 45

Rinuncia della concessione a tempo determinato

1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione a tempo determinato stipulata per i loculi, ossari/cinerari, tombe di famiglia novantanovenali quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 46

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 47

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 42;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 43, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 44 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previa diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 48

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 49

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli

elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 50 Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 31-32-33, in quanto compatibili.

Articolo 51 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono:

- rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale;
- essere approvati dal Comune mediante la presentazione di pratica edilizia ai sensi della legislazione vigente in materia edilizia, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale;
- osservare le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria [quando previsto ed in conformità al piano

regolatore cimiteriale].

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria e conformemente a quanto prescritto dal piano regolatore dei cimiteri, lapidi ricordi e similari.

Articolo 52

Responsabilità – Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua ed energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 53

Recinzione aree – Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di cappelle di famiglia e tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori; l'impresa deve inoltre ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 54

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 55

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 56

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 57

Vigilanza

1.- Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 58

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al Responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V – ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 59 Illuminazione elettrica votiva

1.- Sulle fosse ad inumazione, nonché sulle tombe o cappelle o loculi o celle è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

2.- Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.

3.- Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere effettuato in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Articolo 60 Richiesta del servizio

1.- Il servizio di illuminazione elettrica votiva che riguarda l'allacciamento e l'abbonamento, deve essere richiesto agli Uffici Comunali. In caso di gestione dell'appalto da parte di ditta esterna, gli stessi Uffici provvederanno all'inoltro della domanda. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio comunale preposto o alla ditta appaltatrice.

Articolo 61 Durata dell'abbonamento

1.- La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da presentare entro il mese di ottobre presso gli Uffici Comunali. In caso di gestione dell'appalto da parte di ditta esterna, gli stessi Uffici provvederanno all'inoltro della disdetta.

Articolo 62 Disposizioni economiche

1.- Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono regolate dagli allegati al presente regolamento dei servizi cimiteriali.

2. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati mediante bollettino postale recapitato dagli Uffici competenti se il servizio di illuminazione elettrica votiva è gestito direttamente dal Comune; se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

3.- Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione unitamente al pagamento del canone annuale della prima bolletta utile.

4.- Trascorso il termine utile indicato sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice provvederà ad emettere apposito sollecito di pagamento. Scaduto questo ulteriore termine, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura

dell'energia elettrica votiva senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

5.- Il ripristino della corrente tolta per scadenza del contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità sarà soggetto al pagamento dell'intero canone di allaccio.

Articolo 63

Esecuzione impianto

1.- Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

2.- Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento di conduttori con l'apparecchio illuminante.

3.- Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a totale carico dell'utente.

4.- Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato e determinate dall'accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 64

Doveri dell'utente

1.- E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

2.- I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o della ditta appaltatrice potesse essere promossa.

3.- E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Articolo 65

Interruzione del servizio per cause di forza maggiore

1.- Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per l'eventuale interruzione dipendente dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitata dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

2.- In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborso di sorta.

Articolo 66

Reclami e segnalazioni

1.- Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio comunale preposto o alla ditta appaltatrice, che provvede in merito.

2.- L'abbonato fatto reclamo, non ha comunque diritto di sospendere i pagamenti stabiliti.

Potrà richiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 68

Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 69

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 70

Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 71 **Scadenziario delle concessioni**

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 73 **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento,

spettano al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della Giunta Comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 74

Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 64 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 75

Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, è da tenere in considerazione quanto annotato sui registri cimiteriali compilati all'epoca della tumulazione.

Articolo 76

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ALLEGATO "A"
DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER I SERVIZI
FUNERARI E CIMITERIALI

Le tariffe concernenti il servizio cimiteriale sono stabilite almeno annualmente nel rispetto dei criteri generali stabiliti, a seconda delle forme di gestione, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto che del relativo gettito deve assicurare la copertura anche dei costi dei servizi che permangono a carico del bilancio comunale, in quanto norme di legge o regolamento prevedano l'erogazione gratuita ai cittadini, nonché dei servizi per i quali il Consiglio Comunale, con apposito atto, abbia deliberato debbano farsi dietro tariffe o corrispettivi inferiori a quanto necessario per assicurare la piena ed integrale copertura dei costi, individuandone le forme di finanziamento.

L'elencazione delle voci di tariffa riportate negli allegati costituiscono linee di indirizzo per la Giunta Comunale, che le determina annualmente in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampade rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

ALLEGATO "B"

ELENCO DEI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.

- Esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione e di tutte le opere murarie necessarie per l'esecuzione dell'operazione esclusa la tariffa di concessione da versare per la nuova destinazione della salma (tariffa non dovuta se i resti mortali si collocano nella fossa comune/cinerario comune);
- Esumazione o estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero comprensiva di tutte le opere murarie necessarie per l'esecuzione dell'operazione esclusa la tariffa di concessione da versare per la nuova destinazione della salma (tariffa non dovuta se i resti mortali si collocano nella fossa comune/cinerario comune);
- Esumazione o estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero comprensiva delle opere murarie da realizzare nel cimitero presso il quale avviene l'operazione ed esclusi tutti gli oneri per il trasporto della salma;
- Inumazione in tomba decennale, per lo scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa;
- Inumazione in tomba novantanovenale compreso la copertura della fossa ed escluso la tariffa di concessione da versare sulla base della tabella allegata al presente regolamento cimiteriale e i lavori edili per la formazione della struttura interna della tomba di famiglia;
- Tumulazione in loculo comprese le operazioni di chiusura del loculo esclusa la tariffa di concessione da versare sulla base della tabella allegata al presente regolamento cimiteriale;
- Spostamento della salma da un loculo ad un altro loculo all'interno dello stesso cimitero (escluse le opere murarie per la chiusura del nuovo loculo)
- Tumulazione della cassetta dei resti mortali/urna cineraria in loculo con altra salma
- Tumulazione della cassetta dei resti mortali/urna cineraria in tomba di famiglia con altra salma
- Tumulazione in ossario/cinerario comprese le operazioni di chiusura dell'ossario esclusa la tariffa di concessione da versare sulla base della tabella allegata al presente regolamento cimiteriale;
- Ritumulazione, a richiesta dei familiari, della salma nella stessa tumulazione previa rifasciatura del feretro esclusa la tariffa di concessione da versare sulla base della tabella allegata al presente regolamento cimiteriale;
- Deposito cauzionale per l'esecuzione di lavori occasionali di esecuzione di opere nelle sepolture private

~~— Prestazioni straordinarie per la celebrazione dei riti funebri nei giorni festivi.~~

ALLEGATO "C"

TARIFE SERVIZI E PRESTAZIONI ESEGUITE DA PERSONALE DEL COMUNE DI SERGNANO

SERVIZI E PRESTAZIONI	TARIFFA (esclusa la tariffa di concessione da versare all'atto della stipula del contratto)
Esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'autorità giudiziaria, comprensiva della ricollocazione della salma ricomposta nel feretro in inumazione e di tutte le opere murarie necessarie per l'esecuzione dell'operazione	€ 200,00
Esumazione o estumulazione straordinaria disposta a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura nel medesimo cimitero comprensiva di tutte le opere murarie necessarie per l'esecuzione dell'operazione	in ossario € 150,00 in loculo con altra salma € 250,00
Spostamento di salma a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura in altro cimitero comprensiva delle opere murarie da realizzare nel cimitero presso il quale avviene l'operazione ed esclusi tutti gli oneri per il trasporto della salma	senza estumulazione € 100,00 con estumulazione € 200,00
Spostamento della salma da un loculo ad un altro loculo all'interno dello stesso cimitero (escluse le opere murarie per la chiusura del nuovo loculo)	€ 65,00
Inumazione in tomba decennale o quinquennale per la mineralizzazione della salma con scavo della fossa, le operazioni di sepoltura e di copertura della fossa	€ 130,00

Inumazione in tomba novantanovenale compreso la copertura della fossa ed escluso i lavori edili per la formazione della struttura interna della tomba di famiglia	€ 200,00
Tumulazione in loculo comprese le operazioni di chiusura del loculo — di fascia — di punta	€ 200,00 € 150,00
Tumulazione in ossario/cinerario comprese le operazioni di chiusura dell'ossario	€ 70,00
Tumulazione della cassetta dei resti mortal/urna cineraria in loculo con altra salma	€ 50,00
Tumulazione della cassetta dei resti mortal/urna cineraria in tomba di famiglia con altra salma	€ 70,00
Ritumulazione, a richiesta dei familiari, della salma nella stessa tumulazione previa rifasciatura del feretro (questa a carico della Ditta specializzata incaricata) — di fascia — di punta	€ 250,00 € 200,00
Deposito cauzionale per l'esecuzione di lavori occasional di esecuzione di opere nelle sepulture private	€ 300,00
Tariffa per prestazioni straordinarie per la celebrazione dei riti funebri nei giorni festivi	€ 300,00

DESCRIZIONE OPERAZIONE CIMITERIALE	COSTO UNITARIO
Tumulazione di feretro in loculo di fascia (voce 1.1 del Capitolato)	€255,00
Tumulazione di feretro in loculo di punta (voce 1.1 del Capitolato)	€210,00
Tumulazione cassetina resti mortali in ossario (voce 1.2 del Capitolato)	€82,00
Tumulazione urna cineraria in ossario/cinerario (voce 1.2 del Capitolato)	€82,00
Tumulazione di urna cineraria/cassetta resti in loculo in cui è già collocato un altro feretro (anche in cappella di famiglia) (voce 1. 3 del Capitolato)	€116,00
Inumazione di feretro in tomba decennale (voce 2.1 del Capitolato)	€ 406,00
Inumazione di feretro in tomba di famiglia 99nnale (voce 2.2 del Capitolato)	€ 255,00
Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con deposito dei resti mortali in ossario (voce 3.1 del Capitolato)	€ 406,00
Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con deposito dei resti mortali in loculo con altra salma (voce 3.1 del Capitolato)	€ 406,00
Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con deposito dei resti mortali in fossa comune (voce 3.1 del Capitolato)	€348,00
Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con trasporto dei resti mortali in altro cimitero (voce 3.1 del Capitolato)	€348,00
Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con deposito della salma non	

<p>mineralizzata in tomba a terra per una durata di anni 5 (voce 3.1 del Capitolato)</p>	<p>€ 700,00</p>
<p>Estumulazione straordinaria richiesta dai familiari con cremazione della salma non mineralizzata e collocazione dei resti mortali in ossario/cinerario o loculo con altra salma (voce 3.1 del Capitolato)</p>	<p>€1.160,00</p>
<p>Esumazione straordinaria richiesta dai familiari da tomba 99nnale e deposito dei resti mortali in ossario (voce 4.1 del Capitolato)</p>	<p>€406,00</p>
<p>Esumazione straordinaria richiesta dai familiari da tomba 99nnale e deposito dei resti mortali in loculo con altra salma (voce 4.1 del Capitolato)</p>	<p>€406,00</p>
<p>Esumazione straordinaria richiesta dai familiari da tomba 99nnale e trasporto dei resti mortali in altro cimitero (voce 4.1 del Capitolato)</p>	<p>€348,00</p>
<p>Esumazione straordinaria richiesta dai familiari da tomba 99nnale e deposito della salma non mineralizzata in tomba a terra (voce 4.1 del Capitolato)</p>	<p>€700,00</p>
<p>Esumazione straordinaria richiesta dai familiari da tomba 99nnale con cremazione della salma non mineralizzata e collocazione dei resti mortali in ossario/cinerario o loculo con altra salma (voce 4.1 del Capitolato)</p>	<p>€1.160,00</p>
<p>Traslazione di feretro da un loculo ad un altro loculo nel medesimo cimitero (<u>escluse le opere di chiusura del nuovo loculo</u>) (voce 5.1 del Capitolato)</p>	<p>€82,00</p>
<p>Traslazione di feretro da un loculo del cimitero comunale ad un altro cimitero (<u>escluso il trasporto</u>) (voce 5.1 del Capitolato)</p>	<p>€82,00</p>

Traslazione di resti mortali in loculo con altra salma (voce 5.1 del Capitolato)	€116,00
---	---------

ALLEGATO "D"

TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI

TARIFFE LOCULI (anni 40) – DI FASCIA		TARIFFE LOCULI (anni 40) DI PUNTA	
I FILA	€ 2.220,00	I FILA	€ 1.911,00
II FILA	€ 2.479,00	II FILA	€ 2.220,00
III FILA	€ 2.737,00	III FILA	€ 2.479,00
IV FILA	€ 1.911,00	IV FILA	€ 1.395,00
V FILA	€ 1.085,00	V	€ 568,00
Interrato (da concedere unitamente al loculo di I Fila)	€ 1.395,00		
TARIFFE LOCULI CORPO "S" (anni 40) – DI FASCIA		TARIFFE LOCULI CORPO "S" (anni 40) DI PUNTA	
I FILA	€ 2.370,00	I FILA	€ 2.011,00
II FILA	€ 2.629,00	II FILA	€ 2.320,00
III FILA	€ 2.887,00	III FILA	€ 2.579,00
IV FILA	€ 2.061,00	IV FILA	€ 1.495,00
TARIFFE OSSARI (anni 20)		TARIFFE CINERARI (anni 40)	
Singolo	€200,00	Singolo	€ 500,00
Doppio	€300,00	Doppio	€ 700,00
Interrato	€120,00		

TARIFFE FOSSE			
Decennali	€ 181,00		
Quinquennali (per completamento mineralizzazione salma)	€ 60,00		
TARIFFE AREE			
Tombe (anni 99)	€ 285,00/mq.		
Cappelle (anni 99)	€ 11.365,00		

RINNOVO PER DIECI ANNI			
TARIFFE LOCULI (anni 40) – DI FASCIA		TARIFFE LOCULI (anni 40) DI PUNTA	
I FILA	€ 672,00	I FILA	€ 568,00
II FILA	€ 723,00	II FILA	€ 672,00
III FILA	€ 827,00	III FILA	€ 723,00
IV FILA	€ 568,00	IV FILA	€ 413,00
V FILA	€ 336,00	V	€ 181,00
Interrato (da concedere unitamente al loculo di I Fila)	€ 413,00		
TARIFFE FOSSE			
Decennali	€ 98,00		
TARIFFE OSSARI		TARIFFE CINERARI	
Singolo	€100,00	Singolo	€ 125,00

Doppio	€150,00	Doppio	€ 175,00
Interrato	€60,00		

TARIFFA LUCE VOTIVA

Nuovo allaccio	€ 32,50 + IVA
Abbonamento annuo	€ 16,66 + IVA
Spese spedizione	€ 1,55